



CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA
UFFICIO PER LE POLITICHE DELLA RAPPRESENTANZA E
DELLA PARTECIPAZIONE

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
(CO.RE.COM.)

Deliberazione n. 3 /2015

OGGETTO : DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ~~MASTROSIMONE~~ FRANCELLO
CONTRO RTI S.P.A.

L'anno duemilaquindici il giorno 16 del mese di FEBB, presso la sede del Co.re.com.
si è riunito il Comitato regionale per le comunicazioni.

Sono presenti i Signori

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. LAMORTE Giuditta | Presidente |
| 2. CORRARO Armando Nicola | Componente |
| 3. LAGUARDIA Gianluigi | Componente |
| 4. RAPOLLA Morena | Componente |
| 5. STIGLIANO Carmine Sergio | Componente |

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
	X

Rif.: GU 14 del 23 maggio 2014 Prot. n. 5533/C

DELIBERA N. 3 del 16/02/2014

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, “Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” ed, in particolare, l'art. 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei Comitati regionali per le comunicazioni, e l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14, che attribuisce all'Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti ed i gestori;

VISTA la legge regionale del 27 marzo 2000, n. 20, recante norme per la “Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM.”;

VISTO l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l'Accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, per brevità, AGCOM), la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l'Autorità ed i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche;

VISTA la Convenzione stipulata il 17 novembre 2011 tra il Presidente del Consiglio regionale di Basilicata, il Presidente del Co.re.com Basilicata ed il rappresentante dell'AGCOM, con la quale la descritta nuova funzione di definizione delle controversie è stata delegata al Co.Re.Com. Basilicata a partire dal 1 gennaio 2012;

VISTA la delibera dell'AGCOM n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni, recante il “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti” (di seguito, “Regolamento”);

VISTA la delibera dell'AGCOM n. 529/09/CONS, recante “Approvazione linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai Co.re.com in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera dell'AGCOM n. 179/03/CSP, recante “Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249”;

VISTA la delibera dell'AGCOM n. 73/11/CONS, recante “Approvazione del regolamento in materia d'indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ed individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. g) della legge 14 novembre 1995, n. 481” (di seguito, “Regolamento Indennizzi”);

VISTA l'istanza presentata dall'utente in data 23 maggio 2014 acquisita al Prot. N. 5533/C;

VISTA la nota del 20.06.2014, prot. n. 7460/C, con la quale il Co.Re.Com Basilicata ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della controversia, invitando le parti a produrre memorie e documentazione, nonché un ulteriore termine per integrazioni e repliche alle produzioni avversarie;

VISTA la nota del 27 maggio 2014, inviata a mezzo fax in data 28.maggio 2014, con la quale la R.T.I. S.p.a. ha prodotto la prima memoria difensiva nel termine previsto dall'articolo 16, comma 2, del Regolamento;

VISTA la nota del 09 giugno 2014 acquisita al protocollo al numero 6274/C, con la quale la parte istante ha prodotto la memoria difensiva e di replica a quella avversa del 27 maggio 2014 nel termine previsto dall'articolo 16, comma 2, del Regolamento;

VISTA la nota del 09 giugno 2014 acquisita al protocollo al numero 6273/C, con la quale la parte istante ha prodotto la memoria difensiva nel termine previsto dall'articolo 16, comma 2, del Regolamento;

VISTA la nota controdeduttiva del 22 luglio 2014, ed acquisita al protocollo in data 23 luglio 2014 al numero 8944/C, con la quale la società RTI S.p.A. ha prodotto la memoria difensiva nel termine previsto dall'articolo 16, comma 2, del Regolamento;

VISTE altresì le controdeduzioni del 29 luglio 2014 ed acquisita al protocollo al numero 9218/C, con la quale la istante ha prodotto le controdeduzioni difensive nel termine previsto dall'articolo 16, comma 2, del Regolamento;

VISTO il verbale di udienza del 16.09.2014 con cui è stata trattenuta in definizione la presente

UDITA la parte istante nel corso dell'udienza del 16.09.2014, ai sensi dell'art. 19 dell'Allegato A) della delibera AGCOM n. 173/07/CONS;

VISTO il verbale di udienza n.74/2014 con il quale il responsabile del procedimento ha trattenuto in definizione la controversia deferendola all'organo competente a norma dell'art.19 dell'allegato A) della Delibera AGCOM n.173/07/CONS

CONSIDERATO QUANTO SEGUE:

1. Svolgimento del procedimento

Il Sig. ~~XXXXXXXXXX~~ Francesco adiva il Co.Re.Com. Basilicata per tentare la risoluzione delle controversie nascenti nei confronti dell'Operatore RTI Spa a seguito di fatturazioni poste in essere a suo carico dopo la disdetta del contratto occorsa in data 23.03.2013, con richiesta distorno ed indennizzo.

Tale procedura di conciliazione, incardinata innanzi al CoReCom Basilicata al prot. numero 1502/c/2014, veniva conclusa con verbale negativo di mancata comparizione dell'operatore n. 698/2014.

Con successivo e rituale deposito di formulario GU 14 del 23 maggio 2014, come sopra indetificato, per il tramite del soggetto delegato, l'Adoc Basilicata, l'istante riportava le doglianze evidenziate in fase di conciliazione e richiedeva al Comitato:

1) storno debitorio

2) esibizione e produzione copia contratto asseritamente esistente tra le parti

3) indennizzi come da tabella AGCOM

Con provvedimento recante data 20.06.2014, prot. n. 7460/C, il Co.Re.Com. invitava le parti a comparire all'*udienza* di discussione della controversia fissata per il giorno 16.09.2014, assegnando, del pari, termine di giorni 20 dal ricevimento della comunicazione per la presentazione di memorie ed ulteriori e successivi giorni 10 per deposito di controdeduzioni.

Medio tempore, la società Fastweb S.p.a., con memoria del 27 maggio 2014, inviata a mezzo fax in data 28.maggio 2014 e con memoria del 09 giugno 2014, come sopra, ha dedotto l'infondatezza delle avverse pretese siccome l'istante avrebbe erroneamente inviato comunicazione di mera disdetta in data 27.03.14, con prenotazione della stessa da parte dell'operatore alla data di asserita scadenza e solo successivamente, con missiva del 4.06.2013 avrebbe disdettato la fornitura, offriva – ad ogni buon conto lo storno degli insoluti presenti (le fatturazioni n. 11307665122 e 11303427750) pari a complessivi euro 220,90 ed euro 50,00 per spese sostenute.

Null'altro eccepiva o provava mediante deposito documentale.

L'istante, con memoria di pari data (09 giugno 2014), acquisita al protocollo al numero 6274/c, si opponeva alla avversa ricostruzione evidenziando come l'onere della prova (rectius del corretto adempimento della propria prestazione) fosse a carico della società convenuta e -soprattutto – che la asserita inesistenza di qualsivoglia contratto (richiesto ma non prodotto dalla società di telecomunicazioni) comportava l'impossibilità di assoggettare l'istante a termini di durata del contratto e che, per l'effetto, trattandosi di servizio "ricaricabile" ben poteva la comunicazione del 27.03.2014 – mai contestata dalla convenuta – essere idonea a interrompere qualsivoglia rapporto tra le parti, senza ulteriori costi od attese.

Specificava, altresì, l'istante che – nonostante la documentata comunicazione del 08.01.2014 – l'operatore era rimasto silente e così pure aveva ritenuto di comportarsi in fase di conciliazione. Replicava la società convenuta, con memoria recante data 23 luglio 2014 ed acquisita al protocollo al numero 8944/C, evidenziando che nella disdetta l'istante aveva indicato una data di contratto e che perciò stesso doveva conoscerne l'esistenza ed il contenuto e ribadiva che le fatture in contestazione inerivano ad un periodo di costanza del rapporto contrattuale ed erano, dunque, da considerarsi pienamente esigibili; purtuttavia reiterava l'offerta.

Da ultimo, con memoria inoltrata a mezzo mail in data 25 luglio 2014 ed acquisita al protocollo in data 29 luglio 2014 al numero 9218/C, l'istante reiterava le precedenti difese e specificava che la missiva raccomandata a/r del 08.01.2014 era stata inopinatamente negata da controparte ed attestava – in maniera asseritamente incontrovertibile – che la società RTI Spa aveva omesso di rispondere al reclamo. Specificava altresì che eventuali incomprensioni occorse con il soggetto interlocutore telefonico (si desume) non escludevano la responsabilità dell'operatore. Tale rilievo – si ritiene, in assenza di più chiare indicazioni – veniva formulato in ragione della precisazione della RTI Spa circa le differenze tra disdetta e recesso contrattuale.

Dunque la parte richiedeva storno, indennizzi e produzione del contratto

2. Motivi della decisione.

a) In via preliminare si rileva che la competenza a pronunciarsi sulla definizione di tale controversia spetta al Comitato Regionale per le Comunicazioni;

b) Si osserva, inoltre, che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art.14 del Regolamento ed è pertanto proponibile.

L'istanza del Sig. ~~Mastrosimone~~ Francesco è fondata e merita accoglimento secondo i seguenti ragionamenti e con i seguenti limiti.

In fatto, è risultato provato (per precisa allegazione documentale e per mancata contestazione della società di telecomunicazioni) che il Sig. ~~Mastrosimone~~ avesse richiesto alla RTI Spa disdetta in data 27.03.2014, che in data 4.6.2014, in ragione della continuata ricezione di fatturazioni di pagamento, richiedeva recesso anticipato e che con missiva raccomandata con ricevuta di ritorno del 08.01.2014

l'associazione dei consumatori che assiste l'istante ha – effettivamente – reclamato contro la società di telecomunicazioni.

Al contrario la società non ha fornito alcuna prova né dell'esistenza di un contratto sottoscritto dalle parti né delle proprie tesi difensive.

Specificamente, appare assai verosimile – alla luce della ricostruzione istruttoria e delle ammissioni implicite della società – che effettivamente la parte abbia semplicemente acquistato una *ricaricabile* e che abbia inteso godere dei servizi per il solo periodo di promozione; del pari, pure assai credibile è che, effettivamente, la parte abbia utilizzato il modulo di disdetta, in luogo di quello di recesso, su consiglio proprio degli operatori del Call Center (e ciò si desume anche dalle reiterate considerazioni dell'istante in ordine alla responsabilità ex art. 1228 Cod. Civile).

Dunque, anche in ragione dei principi di trasparenza, correttezza e diligenza nello svolgimento di una prestazione di erogazione da parte di un operatore nei confronti di un consumatore, la RTI Spa avrebbe dovuto ritenerlo valido come recesso.

Evidentemente però, ogni argomentazione della società convenuta è assorbita e rigettata in ragione della detta assenza di un contratto tra le parti che renda applicabili le pattuizioni allegate dalla RTI Spa alla propria memoria difensiva.

Ad ogni buon conto, l'Agcom con la Delibera n. 82/12/CIR, ha precisato che “Qualora la durata della somministrazione non sia stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto dando il preavviso nel termine contrattualmente pattuito o in mancanza, come nel caso di specie, in qualsiasi momento”; ancora il Corecom Puglia, con la Delibera n. 18/12, ha statuito che “il d.l. n. 7/2007, convertito nella legge n. 40/2007, all'articolo 1, comma 1, riconosce al consumatore la facoltà di recedere dai contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazione elettronica, o di trasferire la propria utenza presso altro operatore senza vincoli temporali: l'eventuale previsione di una durata minima del contratto è vincolante per il solo operatore”.

Da ultimo, il Corecom Toscana, con Delibera n. 1/11 (integrata dalla Delibera n. 3/11) ha precisato che “qualora il difetto di una informativa corretta ed esaustiva abbia inciso in modo determinante sul momento genetico del contratto, ossia sul momento della formazione della volontà della parte, inducendo quest'ultima ad accettare una proposta reputata estremamente conveniente ma non rispondente, di fatto, alle condizioni realmente applicate dal gestore, ed abbia, inoltre, indotto nell'istante il legittimo convincimento circa la correttezza dei servizi scelti e dei relativi costi, la cui difformità rispetto a quanto applicato dall'operatore è stata riscontrata solo dopo la ricezione delle prime fatture emesse, appare allora del tutto legittima la richiesta dell'utente di risoluzione del contratto per inadempimento, e non dovuti risultano, pertanto, gli addebiti inerenti a corrispettivi per recesso anticipato dal contratto in oggetto. Infatti, ove le condizioni promesse non corrispondano a quelle effettivamente offerte, l'utente ha diritto al recesso senza penali, nonché, in ogni caso, alla restituzione dell'eventuale differenza tra gli importi addebitati e quelli risultanti dall'applicazione delle condizioni pattuite”. Dunque, anche nella evenienza di un contratto la parte avrebbe dovuto essere tenuta indenne da fatturazione nel periodo successivo a quello di ricevimento della comunicazione.

Non sfugga, in ogni caso che l'operatore – nella fatturazione relativa al recupero costi da recesso – non ha fornito alcun elemento probatorio in ordine al quantum e, soprattutto, in assenza di contratto non avrebbe potuto chiedere alcunché alla parte.

Invero, a norma della Delibera Agcom n. 87/10/CIR, “A fronte della contestazione dell'utente circa gli importi fatturati a titolo di “costi per recesso anticipato”, l'operatore è tenuto a dimostrare l'equivalenza tra gli importi fatturati e i costi effettivamente sostenuti per la gestione del recesso, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 40/2007. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'utente ha diritto al rimborso o allo storno di quanto indebitamente fatturato. Pertanto

eventuali costi di disattivazione posti a carico dell'utente, in assenza di prova, sono del tutto ingiustificati".

Per di più, in caso di ritardata chiusura contrattuale e in caso di recesso, anche se anticipato, l'Agcom, con Delibera n. 103/10/CIR, ha chiarito che "devono essere considerate illegittime le fatture emesse dall'operatore successivamente alla chiusura (recesso) dell'utente, il quale ha pertanto diritto alla regolarizzazione della propria posizione contabile".

Parimenti l'istante ha provato di avere reclamato per iscritto senza alcuna risposta da parte dell'operatore.

Peraltro, in ossequio alla Delibera Agcom n. 91/12/CIR (che prevede che: "Nei casi di richieste inerenti indennizzi per mancata risposta ai reclami è onere degli utenti allegare copia del reclamo inviato o quanto meno indicarne gli estremi con sufficientemente chiarezza, in modo da permettere agli operatori o all'Autorità il loro riscontro") la parte ha fornito prova scritta della avvenuta ricezione del reclamo.

Orbene, per le argomentazioni sopra esposte risulta evidente la sussistenza in capo all'istante del diritto allo storno integrale degli importi di cui alle fatture per cui si procede come pure proposto dall'operatore; per le altre richieste di parte la controversia deve essere risolta secondo le delibere indennizzi AGCOM citate in premessa.

Oltre all'indennizzo per omessa risposta al reclamo nel caso di specie è lecito verificare la sussistenza dei requisiti per l'indennizzo per ritardata chiusura contrattuale. Tale disservizio va annoverato – a norma della Delibera Agcom 73/11/Cons tra quelli minori, e dunque quantificato sulla base del parametro di euro 1,00 al giorno e addirittura – in ragione dell'assenza di contratto – potrebbe applicarsi la specifica fattispecie di cui l'Articolo 9 (della medesima delibera), rubricato "Indennizzo per attivazione di servizi non richiesti", che al Comma 1 statuisce come "nel caso di attivazione di servizi accessori **o di profili tariffari non richiesti**, fatto salvo il diritto degli utenti ad ottenere lo storno o il ricalcolo degli addebiti fatturati, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo pari ad euro 1,00 per ogni giorno di attivazione, e comunque non inferiore ad euro 50,00." Tanto in ragione della indicazione della RTI Spa di un presunto costo aggiuntivo rispetto alle prime tre mensilità di servizio (erogato in promozione) che – per la citata assenza di contratto – non può certamente essere accolto alla parte che non lo ha richiesto.

D'altronde l'Art. 13 Comma 4 della medesima delibera prevede che alle "fattispecie di inadempimento o disservizio non contemplate dal presente regolamento l'Autorità applica, nella definizione delle controversie, la misura di indennizzo giornaliero previsto per i casi simili dal presente provvedimento, avuto riguardo alla gravità dell'inadempimento e secondo i criteri di cui al comma 1. Ove non risulti possibile ricorrere alla applicazione per analogia prevista dal primo periodo, l'indennizzo sarà computato in misura giornaliera pari alla metà del canone mensile stabilito per il servizio oggetto del disservizio".

Per tale ragione si riconosce un indennizzo per ritardata chiusura contrattuale ovverosia per attivazione di un profilo tariffario non richiesto pari ad euro 1,00 al giorno moltiplicato per giorni 120 (dalla data di chiusura - marzo – alla data di effettiva cessazione agosto, già sottraendo il periodo di lavorazione dell'operatore); e così in totale un indennizzo per **€ 120,00**.

Quanto alla citata omessa risposta al reclamo, appare congruo che l'operatore corrisponda in favore dell'istante un indennizzo pari ad € 1,00 per ogni giorno, a far data dal 14.01.2014 (data di ricezione reclamo) sino al 16.09.14 (data di convocazione) . Siccome – tuttavia – verrebbe superato il tetto massimo indennizzabile per tale profilo, si statuisce il massimo indennizzo previsto pari ad **€ 300,00**.

L'indennizzo per mancata risposta al reclamo come sopra quantificato è supportato dalla recente Delibera Corecom Lombardia n. 52/12 ove "nella quantificazione dell'indennizzo è ormai pacifico

che si possa prescindere dall'eventuale limite previsto dalla carta dei servizi dell'operatore, laddove la relativa applicazione violi, in termini di adeguatezza, il principio di proporzionalità, quale corrispondenza dell'indennizzo erogato al pregiudizio subito. Al tempo stesso, è principio sovente richiamato e applicato dall'Autorità quello per cui nella determinazione della misura dell'indennizzo non si può prescindere dalla valutazione complessiva della fattispecie e dalle ripercussioni che, secondo un criterio di ragionevolezza, derivano dal difetto di interlocuzione tra utente e operatore, 'dovendosi impedire che da tale incomunicabilità con l'operatore – certamente imputabile a quest'ultimo in quanto soggetto strutturalmente e numericamente superiore, organizzato e diversificato – possano discendere misure eccessivamente penalizzanti e sproporzionate', nonchè dalla Delibera Corecom Puglia n. 15/11, secondo la quale "gli indennizzi e/o i rimborsi riconosciuti dall'Autorità devono soddisfare, ai sensi dell'articolo 84 del codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e pertanto, da un lato, tenere indenne l'istante dal disagio sopportato e, dall'altro, rispettare il principio di proporzionalità, quale corrispondenza dell'indennizzo erogato al pregiudizio subito.

Questo vale a dire che, nella determinazione della misura dell'indennizzo per la mancata risposta al reclamo, non si possa prescindere dalla valutazione complessiva della fattispecie e dalle ripercussioni che, secondo un criterio di ragionevolezza, possono derivare dal difetto di interlocuzione, pur dovendosi impedire che da tale incomunicabilità con l'operatore possano discendere misure eccessivamente penalizzanti e sproporzionate".

Da ultimo, pur in assenza di specifica richiesta di refusione delle spese di procedura, la generica istanza di indennizzi previsti dalla tabella Agcom è bastevole – anche in ragione della tenuta comportamentale e dell'elevato numero di atti prodotto dalla parte istante – a determinare la corresponsione della somma di **euro 150,00**.

Infatti, il Regolamento (art. 19, c. 6) prevede che con la definizione possano essere liquidate le spese di procedura, giustificate e necessarie, secondo criteri di equità e proporzionalità, tenendo conto del comportamento delle parti anche nel corso del procedimento di conciliazione.

A norma delle linee guida AGCOM, approvate con delibera n. 276/13/CONS dell'11 aprile 2013, "la formulazione della norma implica, innanzitutto, che le spese possano essere liquidate a prescindere dalla domanda di parte e che la liquidazione, in ogni caso, non debba necessariamente coincidere con gli importi documentati dalle parti, bensì debba essere decisa dall'Amministrazione secondo criteri non solo di giustificazione e necessità delle voci di spesa, ma anche di equità e proporzionalità".

P. Q. M.

il Comitato regionale per le comunicazioni di Basilicata ad unanimità di voti

DELIBERA

l'accoglimento, nei termini esposti in motivazione, dell'istanza presentata dal Sig. ~~Masimiliano~~ Francesco e acquisita al protocollo GU14 del 23 maggio 2014 Prot. n. 5533/C e per l'effetto condanna la RTI Spa, in persona del legale rappresentante p.t., a:

- 1) stornare integralmente la posizione debitoria dell'istante, con regolarizzazione della posizione amministrativa dello stesso;
- 2) corrispondere all'istante un indennizzo per omessa risposta al reclamo pari ad euro 300,00;

3) corrispondere, parimenti, un indennizzo pari ad euro 120,00 per disagio da ritardata chiusura contabile della fornitura ovvero per attivazione di profilo tariffario non richiesto e non contrattualizzato,

4) corrispondere, altresì, la somma di euro 150,00 a titolo di spese di procedura.

La somma totale di € 570,00 dovrà essere corrisposta entro 60 giorni dalla data di notifica della presente delibera a mezzo assegno bancario intestato a ~~Mario Simonetti~~ Francesco, da inviare, a mezzo raccomandata A/R o assicurata, c/o Adoc Basilicata in Potenza (85100 Potenza), Via Danzi, n. 2.

E' fatta salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, del Regolamento.

RTI S.p.A. è tenuta ad effettuare i sopra indicati pagamenti ed a comunicare a questo Co.re.com l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

In forza dell'art. 19, comma 3, del Regolamento, il presente provvedimento costituisce un ordine, ai sensi dell'art. 98, comma 11, del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

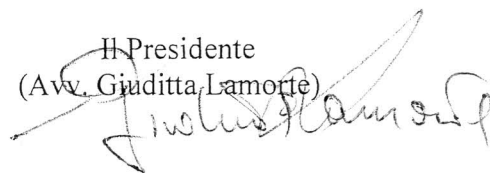
Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente decisione è comunicata alle parti, trasmessa all'AGCOM per gli adempimenti di rito ed è resa disponibile sul sito *web* dell'Autorità.

Il Dirigente
(dr.ssa Vesna Alagia)



Il Presidente
(Avv. Giuditta Lamorte)



Gli esperti giuridici redattori:

